

Edizione di martedì 23 febbraio 2016

DICHIARAZIONI

[I costi black list nel modello Unico SC 2016](#)

di **Federica Furlani**

IVA

[Il rimborso IVA nel regime del MOSS](#)

di **Marco Peirolo**

IMPOSTE SUL REDDITO

[Il riaddebito spese tra professionisti nel regime forfettario](#)

di **Fabio Pauselli**

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

[Le novità del modello Unico 2016 legate alla disciplina C.F.C.](#)

di **Gianluca Nieddu, Roberto Bianchi**

AGEVOLAZIONI

[Largo ai giovani in agricoltura](#)

di **Luigi Scappini**

BACHECA

[Le operazioni straordinarie caso per caso](#)

di **Euroconference Centro Studi Tributari**

DICHIARAZIONI

I costi black list nel modello Unico SC 2016

di **Federica Furlani**

Le spese e gli altri componenti negativi di cui **all'art. 110, commi 10 e 12-bis**, Tuir derivanti da:

- **operazioni, che hanno avuto concreta esecuzione**, intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in ragione della mancanza di un adeguato scambio di informazioni,

ovvero

- derivanti da **prestazioni di servizi rese da professionisti** domiciliati in Stati o territori individuati con il predetto decreto,

devono essere **separatamente indicati nel modello Unico**, per espressa previsione dell'art. 110 Tuir.

In particolare, questi costi nel modello Unico SC 2016 vanno indicati:

- tra le variazioni in aumento nel **rigo RF29**;

RF29 Spese ed altri componenti negativi da Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati	,00
--	-----

- tra le variazioni in diminuzione nel **rigo RF 52**.

RF52 Spese ed altri componenti negativi da Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati	(¹ <input type="text"/> ,00) ² <input type="text"/> ,00
	Spese eccedenti il valore normale

La novità del modello di quest'anno riguarda la previsione della **colonna 1** in cui va dichiarata la **quota delle spese e altri componenti negativi eccedenti il valore normale per i quali**, per effetto dell'esclusione di cui all'art. 110, comma 11, del Tuir, **non opera l'indeducibilità** prevista dai commi 10 e 12-bis del medesimo articolo; tale quota va ricompresa anche nella colonna 2.

La modifica recepisce quanto previsto dall'art. 5 del c.d. "**decreto internazionalizzazione**" (D.L.

147/2015) che, modificando l'art. 110, comma 10, Tuir ha stabilito che le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni, che hanno avuto concreta esecuzione, intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati **sono ammessi in deduzione nei limiti del loro valore normale**, determinato ai sensi dell'articolo 9.

Si passa pertanto dall'indeducibilità dei costi del previgente regime alle **deducibilità limitata in base al valore normale**.

Tuttavia, la **deducibilità limitata non si applica** e il costo è deducibile anche se superiore al valore normale (e va indicato nella colonna 1 del rigo RF52), se il contribuente riesce a dimostrare che **le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico ed hanno avuto concreta esecuzione**.

È stata infatti **abrogata** la prima esimente prevista dal comma 11 dell'art. 110 Tuir, in base alla quale la deducibilità dei costi era subordinata alla **condizione dell'esercizio prevalente ed effettivo di un'attività commerciale** da parte dell'impresa estera. Resta pertanto in piedi solo la seconda esimente secondo cui le disposizioni di cui al comma 10 non si applicano quando le imprese residenti in Italia forniscono la **prova** che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione.

Per completezza va rilevato l'ulteriore intervento della legge di Stabilità 2016 (art. 1, comma 142 lett. a), L. 208/2015), che ha abrogato, **a decorrere dal 1° gennaio 2016**, i commi da 10 a 12-bis dell'art. 110 Tuir.

Di conseguenza dal 2016 (e dal modello Unico 2017) **la deducibilità dei costi c.d. "black list" diventa assoggettata alle stesse condizioni previste per ogni tipo di costo "domestico"**: inerenza, competenza ed effettività dell'operazione.

TRATTAMENTO COSTI BLACK LIST		
fino al 2014	INDEDUCIBILITA'	salva la prova che:
		- il soggetto estero svolge un'attività commerciale prevalente - l'operazione ha avuto concreta esecuzione e risponde ad un effettivo interesse economico
dal 2015	DEDUCIBILITA'	- nel limite del valore normale
		- per la parte che eccede il valore normale se è fornita prova che l'operazione ha avuto concreta esecuzione e risponde ad un effettivo interesse economico
dal 2016	DEDUCIBILITA'	rispetto dei requisiti di deducibilità al pari di qualsiasi costo "domestico"

IVA

Il rimborso IVA nel regime del MOSS

di **Marco Peirola**

Il DLgs. n. 42/2015, nel recepire le nuove disposizioni comunitarie che regolano l'applicazione dell'IVA ai servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici, è intervenuto al fine di consentire ai soggetti registrati al MOSS (*Mini One Stop Shop*) di ottenere il **rimborso dell'imposta** assolta sugli acquisti effettuati, in Italia o in altri Paesi membri, nell'ambito del regime speciale.

In base al comma 1-*bis* dell'art. 38-*ter* del D.P.R. n. 633/1972, i **fornitori extra-UE che operano nel "regime non UE"** possono presentare **istanza di rimborso** per l'IVA assolta in Italia sugli acquisti o sulle importazioni di beni e servizi, se iscritti al MOSS in Italia o in altro Paese membro, anche se:

- hanno **effettuato nel territorio dello Stato** prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici nei confronti di "privati consumatori";
- sono **stabiliti in Paesi extra-UE diversi da quelli che garantiscono la condizione di reciprocità** (attualmente, si tratta di Svizzera, Norvegia e Israele).

La nuova previsione, coerentemente all'art. 368 della Direttiva n. 2006/112/CE, si pone **in deroga rispetto al primo comma dell'art. 38-*ter*** del D.P.R. n. 633/1972, in base al quale ai rimborsi chiesti dai soggetti passivi stabiliti in Paesi extra-UE che garantiscono la condizione di reciprocità si applicano le cause di esclusione soggettiva previste dal primo comma dell'art. 38-*bis2* del D.P.R. n. 633/1972, con la conseguenza che il **rimborso non è ammesso nei confronti degli operatori che, nel periodo di riferimento, hanno effettuato operazioni territorialmente rilevanti in Italia** diverse dalle prestazioni non imponibili di trasporto e relative prestazioni accessorie, nonché delle operazioni soggette a *reverse charge* di cui sia debitore d'imposta il cessionario o il committente italiano.

Per effetto, pertanto, del comma 1-*bis* dell'art. 38-*ter* del D.P.R. n. 633/1972, l'istanza di rimborso per l'IVA assolta in Italia può essere presentata dai soggetti extra-UE, **iscritti al MOSS in Italia o in altro Stato membro, anche se hanno effettuato nel territorio nazionale**, nei confronti di committenti non soggetti passivi d'imposta, prestazioni di servizi nell'ambito del regime speciale e **anche se non sono stabiliti in Paesi che garantiscono la condizione di reciprocità**.

A seguito, inoltre, della riformulazione dell'art. 38-*bis2*, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972, tra le operazioni attive che non precludono il diritto di rimborso per i **soggetti stabiliti in altro Paese membro iscritti al MOSS** sono comprese le prestazioni di servizi di telecomunicazione,

teleradiodiffusione ed elettronici rese nei confronti di “privati consumatori” italiani. In ogni caso, in applicazione dell’art. 369-*undecies*, par. 2, della Direttiva n. 2006/112/CE, il fornitore non residente identificato ai fini IVA in Italia, direttamente o per mezzo di un rappresentante fiscale, per lo svolgimento di **attività diverse da quelle rientranti nel regime speciale**, può esercitare la **detrazione dell’IVA** relativa agli acquisti e alle importazioni di beni e servizi effettuati nel territorio dello Stato.

Infine, il **fornitore italiano registrato al MOSS**, non può applicare il regime speciale per i servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici resi nei confronti di “**privati consumatori**” italiani. Di conseguenza, ai sensi dell’art. 74-*sexies*, comma 5, del D.P.R. n. 633/1972, in sede di liquidazione periodica è possibile **scomputare** l’imposta assolta in Italia da quella dovuta sulle prestazioni in esame, rese a non soggetti IVA italiani.

Nel caso, invece, in cui l’operatore nazionale registrato al MOSS **non abbia reso servizi** di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici a “privati consumatori” italiani, il credito IVA risultante dagli acquisti deve essere evidenziato nella **dichiarazione annuale**, con la possibilità di scegliere tra la richiesta di **rimborso** secondo le modalità previste dall’art. 30 del D.P.R. n. 633/1972 e il **riporto** dell’eccedenza nelle dichiarazioni degli anni successivi.

Da ultimo, si rammenta che l’IVA relativa agli acquisti posti in essere in altri Paesi membri **può essere ivi detratta** previa identificazione diretta o per mezzo di un rappresentante fiscale (art. 369-*undecies*, par. 2, della Direttiva n. 2006/112/CE); in alternativa, l’imposta “a credito” può essere **chiesta a rimborso**, ai sensi dell’art. 38-*bis*1 del D.P.R. n. 633/1972, anche se l’operatore nazionale ha reso prestazioni di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici nei confronti di “privati consumatori” ivi stabiliti (art. 369-*undecies*, par. 1, della Direttiva n. 2006/112/CE).

IMPOSTE SUL REDDITO

Il riaddebito spese tra professionisti nel regime forfettario

di **Fabio Pauselli**

Il **nuovo regime forfettario** porta con sé moltissime novità e criticità che, man mano, emergono nell'applicarlo ai vari casi di studio. La **forfettizzazione del reddito** può favorire quei professionisti che hanno pochissimi costi e che fatturano, principalmente, a un unico committente (il classico caso è il professionista che fattura allo studio associato o al titolare di studio). In questi casi, conti alla mano, il 22% di costi potrebbe rappresentare un ottimo "bonus", considerando che questi:

- **non devono essere dimostrati**, così come avviene nella classica determinazione analitica del reddito;
- **non soggiacciono a limitazioni**, così come succede per i costi relativi a beni e/o servizi ad uso promiscuo;
- **sono sempre inerenti**, intendendosi con questo che non potranno mai essere contestati circa la loro inerenza o meno con l'attività svolta.

Per ciò che concerne l'erario, sarebbe da valutare se il (presunto) vantaggio in termini di "cassa" nell'istituire un regime forfettario non venga vanificato, poi, da una **mancata emersione generale di ricavi**, considerato che la vasta platea dei forfettari, rispetto ai vecchi minimi, non dovrà preoccuparsi né di documentare i propri costi né di dover procedere ad un calcolo analitico del reddito. Sul fronte contribuente, invece, alcune **casistiche** meritano di essere analizzate con accortezza, al fine di non trovarsi impreparati nell'applicare il nuovo regime forfettario.

Si pensi al seguente caso. Uno studio professionale con **utenze e contratto di locazione intestate al singolo professionista** il quale è solito fatturare, quale mero rimborso, le rispettive quote agli altri colleghi. In una situazione normale di determinazione del reddito, non ci sarebbero problemi: con un fatturato pari a 24.000, di cui 6.000 per i suddetti rimborsi e spese per 9.000, l'effetto dei rimborsi sul fatturato verrebbe totalmente neutralizzato dalla deduzione analitica dei costi sostenuti. Viceversa, ove lo stesso professionista si trovasse nella medesima situazione ma all'interno del regime forfettario, a fronte di un fatturato di 24.000 **dovrebbe dichiarare un reddito imponibile che, al proprio interno, include anche dei meri rimborsi**, i quali sarebbero neutralizzati soltanto parzialmente dalle percentuali stabilite nel nuovo regime fiscale.

Come noto, l'Agenzia delle Entrate ha più volte optato per un'**interpretazione estensiva** della nozione di "compenso" di cui all'art. 54 del TUIR, tendente a una **sostanziale onnicomprensività reddituale** di tutte le somme e i valori in genere, **a qualunque titolo**

percepiti nel periodo d'imposta e in relazione al rapporto di lavoro, eccezion fatta per le mere anticipazioni in nome e per conto.

La stessa Agenzia delle Entrate, tuttavia, nella **Circolare 38/E/2010**, ha avuto modo di precisare che, ai fini reddituali, le somme incassate per il **riaddebito dei costi ad altri professionisti** per l'uso comune degli uffici, **non costituisce reddito di lavoro autonomo** e, quindi, **non rileva quale componente positivo di reddito**.

Tale precisazione fornita dall'AdE dovrebbe essere **risolutiva** nell'ambito del regime forfettario, andando a risolvere le storture appena evidenziate; non rilevando quali componenti positivi di reddito e non costituendo reddito da lavoro autonomo, trattandosi, piuttosto, di **minori costi**, i meri rimborsi spese tra professionisti **potranno essere esclusi dal computo del reddito forfettario**.

In forza di tale ragionamento si potrebbe utilizzare la stessa interpretazione anche nell'ambito della **limitazione dei 30.000 euro**: non trattandosi di componenti positivi di reddito, tali rimborsi dovrebbero **essere esclusi ai fini della verifica annua del "valore – soglia" dei ricavi**.

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Le novità del modello Unico 2016 legate alla disciplina C.F.C.

di **Gianluca Nieddu, Roberto Bianchi**

All'interno di **Unico 2016** sono state introdotte molteplici novità relativamente alla **tassazione delle società controllate estere (C.F.C.)** con le quali saremo presto chiamati a confrontarci.

Si ricorda come le disposizioni emanate degli ultimi mesi hanno di fatto riformulato i precetti tributari relativi alle “*Controlled Foreign Companies*” in riferimento all'identificazione delle **nazioni a fiscalità privilegiata** e agli **adempimenti propedeutici all'ottenimento della disapplicazione** della disciplina specifica; sono state altresì riscritte le **modalità di determinazione del reddito** da attribuire al socio controllante mentre è stata abrogata – per le C.F.C. **collegate** – la facoltà di beneficiare della tassazione per trasparenza.

Relativamente all'individuazione dei paesi a fiscalità privilegiata, anche per il periodo di imposta 2015, ci si dovrà affidare a un **elenco governativo** redatto nel rispetto dei nuovi criteri introdotti dalle disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.

Ai fini dell'inserimento di una nazione all'interno della lista menzionata, in aggiunta alla mancanza o alla inadeguatezza di un sistema che assicuri un adeguato scambio di informazioni, **rileva il riscontro di una tassazione effettiva inferiore alla metà rispetto a quella adottabile nel “bel paese”**, anche in conseguenza all'applicazione di un regime speciale agevolativo, mentre un **provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle Entrate**, a tutt'oggi non ancora diffuso, dovrebbe individuare, sebbene in maniera non esaustiva, i **regimi speciali ritenuti di vantaggio**.

Attraverso il c. 680 della Legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014), è stato modificato il c. 4 dell'art. 167 del D.P.R. 917/1986, acclarando che l'identificazione delle nazioni *black list* avviene in relazione alla **carenza di un adeguato scambio di informazioni e a un livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello nazionale**. Tuttavia, non era stato mai chiarito se il livello impositivo concernesse esclusivamente l'IRES o se si dovesse tenere in debita considerazione anche l'IRAP. Di conseguenza si ritenevano adottabili, a tale scopo, le precisazioni diffuse dall'Agenzia delle Entrate attraverso il paragrafo n. 5 della **circolare 51/E/2010** in merito alla C.F.C. White List, nella quale si specificava che il riferimento era esclusivamente alle **imposte sul reddito**, da riconoscere tenendo in debita considerazione la convenzione vigente con la nazione straniera avverso le doppie imposizioni e **trascuando in ogni caso l'IRAP**. Alla stregua di ciò sarebbero risultate escluse dall'applicazione della disciplina relativa alle C.F.C. residenti in paesi *black list* le controllate domiciliate in nazioni che appalesavano un livello impositivo non inferiore all'aliquota del 13,75%.

Ciò nonostante, la relazione illustrativa al **D.Lgs. 147/2015** ha precisato che è stato individuato un livello di tassazione nazionale equivalente al **31%** (27,5% IRES + 3,5% IRAP). Di conseguenza, la “*dead line*” viene ora raffigurata da un **grado di imposizione fiscale coincidente con il 15,5%**.

Era inoltre necessario chiarire se si dovesse fare riferimento alla tassazione nominale o alla tassazione effettiva estera. Ebbene, in merito all'applicazione della disciplina in commento alle C.F.C. domiciliate in paesi *black list*, risulta oggi accettabile il riferimento ai **livelli impositivi nominali** (relazione illustrativa al D.Lgs. 147/2015).

Attraverso il **D.M. 30 Marzo 2015** sono state eliminate dall'articolo 1 del D.M. del 21 novembre 2001 le nazioni che, oltre ad avere raggiunto un'**intesa** con il nostro paese relativamente allo scambio di informazioni, dispongono di un **regime generale di tassazione non inferiore al 50%** di quello applicato in Italia, e nel dettaglio: **Filippine** (imposte sulle società 30%), **Malesia** (imposte sulle società 25%) e **Singapore** (imposte sulle società 17%). È stato inoltre abrogato l'**articolo 3** del D.M. del 21 novembre 2001 che ha comportato l'esclusione dall'elenco di **Svizzera, Panama, Costa Rica ed Ecuador** mentre attraverso il D.M. 18.11.2015 è stato eliminato **Hong Kong**.

Le **nuove disposizioni** in materia C.F.C., introdotte dall'art. **8 D.Lgs. 147/2015**, si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto e, pertanto, sarà necessario tenerne conto **già dal 2015** (Unico 2016).

Tra le novità più significative si menziona l'**abrogazione dell'art. 168** del TUIR e, di conseguenza, dell'applicazione della disciplina C.F.C. alle **collegate estere** residenti in paradisi fiscali, oltre alla sostituzione dell'**“obbligo”** con la **“facoltà”** di **presentare l'interpello** all'Agenzia delle Entrate, finalizzato alla **disapplicazione** della disciplina C.F.C., in presenza di partecipazioni in imprese estere controllate.

Peraltro, con riferimento a quest'ultimo aspetto, sempre con decorrenza dal periodo di imposta 2015, trova applicazione la facoltà di disapplicare le norme C.F.C., in presenza delle **esimenti previste dal comma 5 dell'articolo 167 del TUIR** (*“Disposizioni in materia di imprese estere controllate”*), anche quando la **controllante abbia deciso di non presentare l'istanza di interpello** preventivo oppure nella contingenza in cui essa riceva una **risposta negativa** all'istanza di interpello depositata nei termini di legge.

Il contribuente che si trovi in una delle due situazioni appena richiamate, è **tenuto in ogni caso a segnalare il possesso della partecipazione C.F.C. nel modello Unico per espressa disposizione normativa** (art. 167, comma 8-quater TUIR). L'omissione di tale segnalazione all'interno del quadro dichiarativo di competenza viene **sanzionata**, anche in presenza di tutti i presupposti per poter beneficiare a pieno titolo della disciplina disapplicativa, attraverso una sanzione pari al **10% del reddito** della controllata con minimo di € 1.000 e un massimo di € 50.000.

Il **modello Unico 2016** recepisce queste novità, andando tra l'altro anche oltre a quanto

disciplinato letteralmente dal legislatore. All'interno del **quadro «FC»**, a integrazione delle informazioni relative alla società partecipata, integrate da specifici codici che certificano e al tempo stesso consentono la disapplicazione della disposizione (sezione I°, casella denominata “art. 167, comma 8-quater”, codice 1: “– in caso di mancata presentazione dell’istanza di interpello e sussistenza delle condizioni per la disapplicazione della disciplina C.F.C.”; codice 2: “in caso di presentazione dell’istanza di interpello, in assenza di risposta positiva, e sussistenza delle condizioni per la disapplicazione della disciplina C.F.C.”), viene prevista nella “**sezione II – A**” la **compilazione di tutti i campi dedicati alla quantificazione del reddito** (composti dal risultato di bilancio civilistico e dalle variazioni di origine meramente tributaria), esattamente come se la norma fosse ordinariamente applicata. Il risultato fiscale così determinato **non verrà in ogni caso trasportato all'interno del quadro «RM»**, evitandone l’assoggettamento a imposizione tributaria.

La **compilazione** della “dichiarazione del reddito della C.F.C.” in seguito neutralizzata nei suoi effetti tributari (sebbene non sia prevista in alcun passaggio della normativa in vigore) porrà pertanto l’Amministrazione finanziaria – nella circostanza in cui non ritenesse di accettare le motivazioni fornite del contribuente durante la fase di contraddittorio introdotto dal D.Lgs. 147/2015 – nell’invidiabile posizione di poter **passare direttamente alla fase di accertamento** del reddito evitandosi, la complicità di dover procedere alla ricostruzione del provento imponibile di provenienza dalla C.F.C..

In conseguenza all’abrogazione dell’art. 168 del TUIR, nel quadro «FC» viene meno la parte dedicata alle **società “collegate”** residenti in paesi black list (percentuali tra il 20 e il 50%).

Il modello dichiarativo ripropone, alla Sezione III del **quadro «FC»**, la **verifica dell’operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti di comodo**, corroborato dalle relative cause di esclusione o di disapplicazione di cui al rigo FC44.

Nel **quadro RF**, al Rigo RF55 codice 50, viene concessa la facoltà di utilizzare il maggior valore delle **quote di ammortamento** e dei canoni di locazione finanziaria relativo agli **investimenti in beni materiali strumentali nuovi** effettuati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, il cui costo di acquisizione è **maggiorato del 40 per cento** (art. 1, comma 91, della legge 28 dicembre 2015, n. 208); non è stata prevista, invece, in alcun rigo della dichiarazione la facoltà di inserire la **deduzione ACE**, finalizzata a ridurre il reddito da trasferire in capo alla controllante, sebbene nella determinazione del reddito della controllata estera risultino attualmente applicabili tutte le regole vigenti per le imprese residenti, anche se estranee al TUIR (in tal senso, il nuovo comma 6 dell’art. 167, come modificato dal D.Lgs. 147/2015, dispone che dal periodo di imposta 2015 il reddito delle C.F.C. si determina in base alle disposizioni applicabili alle imprese residenti a eccezione del frazionamento delle plusvalenze disciplinato dall’art. 86 del TUIR).

Infine, si evidenzia che l’Agenzia delle Entrate, **preventivamente all’emissione di un avviso di accertamento** motivato dalla mancata indicazione del reddito della C.F.C. nel modello Unico 2016, in carenza di specifica istanza di interpello, sarà tenuta a **invitare il partecipante a**

produrre la documentazione in grado di giustificare la disapplicazione, garantendogli **novanta giorni** di tempo per completare l'adempimento richiesto.

AGEVOLAZIONI

Largo ai giovani in agricoltura

di **Luigi Scappini**

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 2016, il **decreto 18 gennaio 2016** con cui viene prevista, per dare slancio al **ricambio generazionale in agricoltura** attraverso il sostegno ai giovani under 40, l'erogazione di **prestiti a tassi agevolati**.

L'agevolazione consiste nell'erogazione di mutui agevolati, a un **tasso pari a zero**, della **durata** compresa tra un **minimo di 5** e un **massimo di 10 anni**, elevati a 15 nel caso di iniziative nel settore della produzione agricola primaria, **comprensiva** del **periodo di preammortamento**, e di **importo non superiore al 75% delle spese ammissibili**.

L'agevolazione compente:

1. alle **microimprese** e **pmi**, in qualsiasi forma costituite, che **subentrino** nella **conduzione** di un'**intera azienda agricola**, esercitante esclusivamente attività agricola ex articolo 2135, cod. civ., da almeno un biennio alla data di presentazione della domanda di agevolazione e che **presentino progetti** per lo **sviluppo** o il **consolidamento** dell'azienda oggetto del subentro, attraverso iniziative nei settori della produzione e della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e
2. alle microimprese e pmi, che presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento di iniziative nei settori della **produzione** e della **trasformazione** e **commercializzazione** di **prodotti agricoli**, attive da almeno due anni alla data di presentazione della domanda di agevolazione.

Le imprese subentranti devono, tra i **requisiti** richiesti, essere **amministrate** e **condotte** da un **giovane** di età compresa **tra i 18 ed i 40 anni**, in possesso della qualifica di **lap** o di **coltivatore diretto**.

Nel caso di **società**, è richiesto che le stesse abbiano una **compagine sociale** composta, almeno per la **metà** dei **soci detenenti** la **maggioranza** delle **partecipazioni**, da giovani imprenditori agricoli di età compresa tra i **18 e i 40 anni**, che devono amministrare la società e rivestire la qualifica di **lap** o **coltivatore diretto**.

Ulteriore requisito richiesto è che i soci, alla data di presentazione della domanda e per i **5 anni successivi** all'ammissione alle agevolazioni, **non** possono detenere **quote** o **azioni** di **altre** imprese **beneficiarie** del mutuo agevolato.

Ai sensi dell'articolo 11, l'attività di impresa deve essere **esercitata** per un periodo **minimo** di **5**

anni e per un ugual periodo, deve essere mantenuta la sede operativa in Italia.

I **progetti** finanziabili devono prevedere una **spesa massima** entro **1.500.000 euro, Iva esclusa** e, alternativamente, devono perseguire obiettivi di **miglioramento**:

- del **rendimento** e della **sostenibilità** globale dell'azienda agricola;
- dell'**ambiente** naturale, delle **condizioni** di **igiene** o del **benessere** degli **animali** o
- delle **infrastrutture** connesse allo sviluppo, all'adeguamento ed alla modernizzazione dell'agricoltura.

Le spese agevolabili, che devono essere parte di uno dei progetti di cui sopra, sono individuate dall'articolo 5 del decreto nelle seguenti:

1. **studio di fattibilità**, comprensivo dell'analisi di mercato;
2. **opere agronomiche** e di miglioramento fondiario, nel caso in cui il progetto riguardi la produzione primaria;
3. **opere edilizie** per la costruzione o il miglioramento di beni immobili;
4. oneri per il **rilascio della concessione edilizia**;
5. **allacciamenti, impianti, macchinari e attrezzature**;
6. servizi di **progettazione**;
7. **beni pluriennali**.

Queste spese, tuttavia, incontrano **limitazioni quantitative** in quanto, ad esempio, nel caso degli studi di fattibilità, è ammissibile nella misura del 2% del valore complessivo dell'investimento da realizzare; inoltre, la somma delle spese relative allo studio di fattibilità sono ammissibili complessivamente entro il limite del 12% dell'investimento da realizzare.

Limitatamente al settore della **produzione agricola primaria**, l'**acquisto di terreni** è ammissibile solo in misura **non superiore al 10%** dei costi ammissibili totali dell'intervento **e non** possono essere concessi aiuti per:

1. acquisto di **diritti di produzione**, diritti all'aiuto e piante annuali;
2. **impianto di piante** annuali;
3. lavori di **drenaggio**;
4. investimenti realizzati per conformarsi alle norme dell'Unione, ad eccezione degli aiuti concessi entro 24 mesi dalla data di insediamento dei giovani agricoltori;
5. **acquisto di animali**.

Da ultimo, si segnala come l'articolo 11, con un intento antielusivo, introduce una clausola di possesso minimo, prevedendo che i **beni** oggetto delle agevolazioni devono restare **vincolati** all'esercizio dell'attività finanziata per un **periodo minimo di 5 anni** a decorrere dalla data di inizio effettivo dell'attività d'impresa e comunque fino all'estinzione del mutuo agevolato; tale vincolo si rende operativo anche per quanto attiene gli eventuali **beni sostitutivi** di quelli originariamente ammessi all'agevolazione che tuttavia sono andati deperiti o sono diventati

obsoleti.

In questo caso è fatto obbligo di comunicazione del piano di ammodernamento a **Ismea** che può, nel termine di 30 giorni, dare **parere contrario**, adeguatamente motivato.

Per approfondire le problematiche relative all'imprenditoria giovanile in agricoltura vi raccomandiamo il seguente seminario di specializzazione:

BACHECA

Le operazioni straordinarie caso per caso

di **Euroconference Centro Studi Tributari**

[Il corso](#) affronta alcune tra le più diffuse operazioni di finanza straordinaria sotto l'aspetto civile, contabile e fiscale, perseguendo l'obiettivo di trasferire ai partecipanti, oltre che alcuni strumenti operativi e di prassi professionale, anche lo "spirito critico" necessario in sede di programmazione e di concreta esecuzione di tali operazioni, avendo soprattutto riguardo alla disciplina dell'abuso del diritto recentemente introdotta nello Statuto dei diritti del contribuente. Nell'attuale contesto giuridico-economico, infatti, qualora si intenda programmare un'operazione di riorganizzazione aziendale o di business combination è quanto mai opportuno valutare, in via preliminare, tutti gli effetti, così da minimizzarne i rischi sotto ogni profilo.

PROGRAMMA

I Incontro

LA CIRCOLAZIONE DELL'AZIENDA E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIALI

II incontro

LA FUSIONE E LA SCISSIONE DI SOCIETA' O ENTI DIVERSI

III Incontro

LA TRASFORMAZIONE SOCIETARIA E LA DISCIPLINA DELL'ABUSO DEL DIRITTO

SEDI E DATE

BOLOGNA – ZanHotel Europa

11/04/2016

29/04/2016

10/05/2016

MILANO – Hotel Michelangelo

12/04/2016

28/04/2016

12/05/2016

VERONA – DB Hotel

15/04/2016

27/04/2016

11/05/2016

CORPO DOCENTE

Gianluca Pubblicista – Dottore Commercialista – STC – Studio Tributario Cristofori

Edoardo Patton – STC – Studio tributario Cristofori

Domenico Santoro – STC – Studio tributario Cristofori